Titolo

Corte federale d’appello – revocazione e revisione - art. 63, comma 1, CGS – giudizio rescindente

Descrizione

Il Giudice della revocazione è tenuto, preliminarmente, a verificare l'attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla decisione del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione dello stesso. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 7/CFA/2019-2020/A

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS

Provvedimenti

Sez IV - DECISIONE N. 0007/CFA del 16 ottobre 2019 – (ASD POLISPORTIVA TIRRENO) n. 36/2019 – 2020 Registro Reclami